

Circolare 8/2008

Sava li 05.07.2008

Oggetto: manovra d'estate 2008 (D.L. 112/2008)

Egregio Cliente,

il 25/06/2008 è stato pubblicato in G.U. sul Supplemento Ordinario n. 152 il D.L. 112/2008 (MANOVRA ECONOMICA D'ESTATE 2008).

La manovra economica del Governo contiene numerose novità volte a favorire la ripresa dell'occupazione attraverso misure di deregolazione e di semplificazione e a superare lo storico divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

Sotto il profilo fiscale / aziendale ed in materia di lavoro e previdenza sono da segnalare alcune norme di interesse ed in alcuni casi di ritorno al passato:

Cumulo pensione/reddito (art. 19) – A decorrere dall'1 gennaio 2009 tutti i pensionati di anzianità potranno cumulare senza alcun limite pensione e reddito da lavoro (dipendente o autonomo). Come è noto, attualmente la piena cumulabilità è consentita, oltre ai pensionati di vecchiaia, a quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi o, in alternativa, con almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età.

Contratti a termine (art. 21) – E' stata attribuita alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) la facoltà di derogare al limite legale di 36 mesi di durata massima dei contratti a termine (DLGVO n. 368/2001). La medesima contrattazione collettiva potrà inoltre definire una differente disciplina del diritto di precedenza riconosciuto al lavoratore a termine dal citato decreto n. 368 in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro.

Apprendistato (art. 23) – Allo scopo di garantire la piena operatività dell'*apprendistato professionalizzante* in assenza delle discipline regionali di attuazione è stato precisato che, in caso di formazione svolta esclusivamente in azienda, la disciplina dei profili formativi è rimessa integralmente alla contrattazione collettiva. Come è noto, in base al DLGVO n. 276/2003 (*legge Biagi*) l'apprendistato professionalizzante è diretto al conseguimento di una qualificazione professionale e costituisce attualmente l'unico contratto parzialmente decontribuito per l'assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni.

Carta d'identità (art. 31) - Il periodo di validità della carta d'identità passa da 5 a 10 anni.

Assegni e contanti, si ricambia (art. 32) - Dal 25 giugno 2008 i pagamenti per cassa o con titoli trasferibili sono ammessi per somme sotto i 12.500 euro, anziché 5.000. E chi gira un assegno "libero" non deve più inserire il proprio codice fiscale nella girata. Quindi dopo meno di due mesi sono caduti alcuni dei vincoli imposti dal decreto

legislativo 231/07. La manovra d'estate DL 112/08 ha rimescolato le carte. Il decreto 112 ha riportato a 12.500 euro la soglia per il trasferimento dei contanti, per gli assegni bancari, postali e circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Si possono di nuovo emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se di importo unitario inferiore a 12.500 euro; mentre gli assegni da 12.500 euro in su restano «non trasferibili» e possono essere incassati dal solo beneficiario. Anche il saldo dei libretti al portatore torna sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.

Cade, inoltre, l'obbligo, imposto al girante, di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibili.

Banche e poste continueranno a consegnare assegni «non trasferibili» ai clienti; che, per ottenere i titoli "liberi" dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo.

Professionisti (art. 32) - abrogati i limiti agli incassi in contanti (non più dunque massimo 500 euro dal 1° luglio 2008 come da precedente norma) ed al transito obbligatorio delle somme sul conto corrente del professionista.

Studi di settore ed elenchi Iva (art. 33) - Gli accertamenti basati sugli Studi di settore sono possibili dal periodo d'imposta in cui gli studi entrano in vigore. Gli studi dovranno essere pubblicati in «Gazzetta Ufficiale» entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore; ma quest'anno il termine è prorogato al 31 dicembre. Cancellato l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori, reintrodotto dalla manovra dell'estate 2006.

Dimissioni (art. 39, comma 10, lett. l) - La comunicazione delle dimissioni da parte del lavoratore ritorna in forma libera.

Dopo solo qualche mese dall'entrata a regime della nuova legge sulle dimissioni del lavoratore subordinato (che prevedeva la forma scritta ad substantiam e l'obbligo di presentare le dimissioni su appositi moduli ministeriali) il nuovo governo cancella con un colpo di spugna l'intera disciplina di cui si era appena cominciato a fare applicazione. Considerato ciò, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla precedente normativa.

Lavoro intermittente (art. 39, comma 11) - E' stato reintrodotto l'istituto del lavoro intermittente previsto dalla legge Biagi e successivamente abrogato dalla legge n. 247/2007; restano comunque ferme le disposizioni dei contratti collettivi (tra cui il CCNL trasporto merci) che hanno escluso l'applicazione di tale istituto nei singoli settori.

Appalti (art. 39, comma 12) - E' stata soppressa la sanzione amministrativa (da 2.500 a 10.000 euro) prevista dal T.U. sulla sicurezza (DLGVO n. 81/2008) a carico delle imprese appaltatrici che non forniscono l'apposita tessera di riconoscimento ai propri dipendenti.

Libro unico del lavoro (art. 39) - E' stata prevista la soppressione del *libro matricola* e del *libro paga* che saranno sostituiti dal *libro unico del lavoro* nel quale i datori di lavoro dovranno iscrivere tutti i dipendenti nonché i collaboratori e gli associati in partecipazione. Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di tenuta del nuovo libro nonché il relativo regime transitorio.

Percorso più facile per la rateizzazione delle imposte (art. 83 comma 23) - Non sarà più necessario fornire garanzie agli agenti del fisco per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo per importi superiori a 50 mila euro, anche nel caso in cui le istanze per la concessione del beneficio sono state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/08.

Restiamo a disposizione per eventuali e/o ulteriori approfondimenti e con la presente nota porgiamo i migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.  
Dr. Prudenzano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*